Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Giovedì, 22 maggio** — **Numero 122**

DIREZIONE		AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 19; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » 20; » 12
Per l'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » 42; » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi e in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato delle somme fisse di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510)

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE.

Nel decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 370, relativo agli affitti e le pigioni delle case di abitazione, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 28 detto mese, n. 75, per omissione nella copia trasmessa, venne erroneamente riportato il tenore del 2° capoverso dell'art. 5 e che qui a rettifica si trascrive nel suo testo preciso:

« Qualora, invece, l'aumento richiesto dal locatore superi il dieci per cento e non sia esplicitamente accettato dall'inquilino nei dieci giorni successivi, il locatore ha facoltà di adire la Commissione medesima. Questa non potrà determinare, in nessun caso, un aumento della pigione superiore al venti per cento ».

LEGGI E DECRETI

Il numero 705 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I diritti per la esecuzione delle volture e per il rilascio dei certificati, degli estratti e delle copie di atti catastali sono stabiliti e riscossi in conformità della tariffa allegata al presente decreto, la quale sostituisce quella annessa al testo unico di legge del 4 luglio 1897, n. 276.

Art 2.

Sono stabiliti: *a*) un diritto di scritturazione del venti per cento sul diritto graduale stabilito dal titolo I della tariffa allegata al presente decreto; *b*) un diritto fisso di centesimi trenta per la prima pagina e di centesimi quindici per le successive, dei certificati, delle copie (escluse quelle di mappa), e degli estratti catastali contemplati dal titolo II della tariffa medesima, quando essi certificati, copie od estratti si rilasciano a pagamento.

I diritti di cui al presente articolo saranno riscossi dagli uffici di registro contemporaneamente agli altri diritti fissati dalla tariffa, e saranno versati nella Cassa dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo di entrata del bilancio del Ministero delle finanze.

Art. 3

Possono essere richiesti certificati, copie (escluse quelle di mappa) ed estratti, di cui al titolo II della tariffa, da rilasciarsi con urgenza; ed in tale caso è dovuto il triplo dei diritti stabiliti in detto titolo, del quale un terzo sarà devoluto al personale delle agenzie.

L'ufficio di conservazione del catasto è tenuto a compiere le operazioni di voltura nel termine massimo di due mesi dal giorno in cui la domanda fu presentata all'ufficio del registro o delle successioni col pagamento dei diritti corrispondenti; e deve rilasciare i certificati, le copie, gli estratti richiesti d'urgenza in un termine non maggiore di giorni cinque dalla presentazione della relativa domanda per avere titolo alla percezione dei diritti in misura tripla.

Art. 4.

Sono abrogati l'allegato *D* del Regio decreto 12 ottobre 1915, n. 1510 e l'art. 2 della legge 22 giugno 1911, n. 590.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA — STRINGHER

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

TARIFFA

SPECIE DEI DIRITTI.

Titolo I. — Volture.

1. Diritto graduale, oltre la tassa di bollo, per ogni voltura in ragione del valore dei beni immobili, accertato agli effetti della tassa di registro o di successione:

Valore da 1 a 500 lire, L. 1.
Valore da 501 a 1000 lire, L. 2,50.
Valore da 1001 a 2000 lire, L 3,50.
Valore da 2001 a 4000 lire, L. 5.
Valore da 4001 a 6000 lire, L. 7.
Valore da 6001 a 10.000 lire, L. 10.
Valore da 10.001 a 15.000 lire, L. 15.
Valore da 15.001 a 20.000 lire. L. 20.
Valore da 20.001 a 30.000 lire, L. 25.
Valore da 30.001 a 50.000 lire, L. 35.
Valore da 50.001 a 100.000 lire, L. 50.
Valore da 100.001 a 200.000 lire, L. 60.
Oltre 200.000 lire, L. 0,[illegible] per mille.

Titolo II. — Copie (escluse quelle di mappa), certificati o estratti.

2. Per ogni copia, certificato od estratto (diritto fisso), L. 2

3. Per ogni numero di mappa o di catasto, da trascriversi sugli atti da emettersi, sia che riferiscasi alla partita estratta, certificata o copiata o ai confinanti, L. 0,10.

4. Per ogni provenienza o passaggio di cui si fa fede, L. 0,30.

5. Per ogni pagina di scritturato in tutte le altre copie, certificati od estratti, ai quali non siano applicabili i diritti stabiliti coi precedenti articoli 3 e 4, e qualunque sia l'oggetto o ramo di servizio cui si riferiscono, ritenuta per intera la pagina cominciata, L. 0,25.

6. Per ogni Comune il cui catasto occorra riscontrare per rilascio di certificati negativi, L. 0,10.

Titolo III. — Tipi o copie di mappa.

7. Per ogni copia od estratto di mappa (diritto fisso), L. 2.

8. Per ogni numero della partita estratta, per ogni numero confinante richiesto o rilevato per intero, e per ogni indicazione del nome dei confinanti sul tipo, L. 0,20

9 Per ogni numero confinante, semplicemente accennato, e se richiesto, L. 0,05.

10. Per ogni ettaro della complessiva superficie dei perimetri riprodotti, ragguagliando la rispettiva misura censuaria alla decimazione metrica, L. 0,3[illegible].

11. Per tipi di tratti isolati di strade e di corsi d'acqua si liquidano i diritti fissati con l'art. 8 della tariffa in ragione della quantità di numeri di mappa e di sbocchi di altre strade e di altri corsi d'acqua che toccano ciascun lato del tratto rilevato, e i diritti stabiliti con l'art. 10 si computano in base alla superficie attribuita al tratto stesso.

12. Per ogni numero da verificarsi nei tipi di divisione e frazionamento eseguito da persone estranee all'ufficio, L. 0,10.

Titolo IV. — Quadri d'unione o fogli d'insieme delle mappe.

13. Per ogni quadro d'unione o foglio d'insieme (diritto fisso), L. 2.
Per ognuno dei primi cento ettari, L. 0,05.
Per ognuno dei 900 ettari successivi, L. 0,01.
Per ogni ettaro oltre i primi 1000, L. 0,001.

Se contemporaneamente all'estratto di mappa sia rilasciato in separato atto anche l'estratto della corrispondente parte descrittiva catastale, sarà percetto un solo diritto fisso per ambedue detti estratti, applicando tutti gli altri diritti proporzionali e rispettivi.

Il prodotto dei diritti stabiliti col titolo III della tariffa, escluso quello di cui all'art. 12, cade per una metà a favore del disegnatore negli uffici esecutivi non provvisti di personale tecnico stipendiato dallo Stato.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro delle finanze: MEDA.

Il numero 709 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1918-1919, sono apportate le variazioni di cui alla unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — BONOMI

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

TABELLA di variazioni a taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1918-919

Maggiori assegnazioni.

Capitolo	Importo
Cap. n. 4. Ministero - Spese d'ufficio	38,000 —
Cap. n. 8. Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	4,000 —
Cap. n. 19. Genio civile - Spese d'ufficio (Spese fisse)	10,000 —
Cap. n. 31. Spese postali per la corrispondenza non ammessa in franchigia, ecc.	3,000 —
Cap. n. 32. Spese di stampa e per la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero	12,000 —
Cap. n. 35. Spese casuali	6,500 —
Cap. n. 39 Manutenzione dei ponti e strade nazionali, sgombro di nevi, di materie franate, ecc.	500.000 —
Cap. n. 43. Manutenzione delle vie navigabili di prima e di seconda classe e illuminazione, ecc.	500,000
Cap. n. 49. Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria	300,000 —
Cap. n. 54. Competenze al personale idraulico subalterno pei servizi normali indicati nel regolamento, ecc.	40,000 —
Cap. n. 55 Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione, ecc.	10,000 —
Cap. n. 57. Competenze al personale idraulico subalterno, ecc.	20,000 —
Cap. n. 60. Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili, ecc.	240,000 —
Cap. n. 69. Agro romano - Indennità al personale addetto alle macchine idrovore, ecc.	6,000 —
Cap. n. 71. Manutenzione e riparazione dei porti	500,000 —
Cap. n. 76. Assegni e competenze ai fanalisti avventizi in servizio dell'illuminazione delle aree portuali, ecc.	2,000 —
Cap. n. 100. Indennità di trasferte e di missioni al personale dell'Amministrazione centrale, ecc.	4,500 —
Cap. n. 101. Spese d'ufficio - Indennità fissa al presidente di cui alla tabella *A*, ecc.	8,000 —
Cap. n. 103. Provvista, riparazioni e manutenzioni mobili e locali	2,500 —
Cap. n. 105. Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe nelle Provincie venete, ecc.	500,000 —
Cap. n. 116. Manutenzione e riparazione dei porti nelle Provincie venete	285,000 —
Cap. n. 117. Escavazione dei porti nelle Provincie venete	1,200,000 —
Cap. n. 143. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze al personale addetto alle opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili	30,000 —
Cap. n. 153. Annualità da pagarsi per concessione di opere idrauliche di 2ª categoria	40,000 —
Cap. n. 157. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze al personale addetto alle opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria	30,000 —
Cap. n. 169. Studi di progetti per opere non ancora autorizzate da leggi, ecc.	5,000 —
Cap. n. 176. Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio a norma degli articoli 184, 202 e 257, ecc.	1,000,000 —
Cap. n. 306. (Capitolo aggiunto). Spese di manutenzione e generali, relative al palazzo degli uffici governativi in Potenza, ecc.	7,000 —
Totale maggiori assegnazioni	5,303,500 —

Diminuzioni di stanziamento:

a) in conto competenza.

Capitolo	Importo
Cap. n. 47. Sovvenzione annua a carico dello Stato per concessione di opere e mezzi di navigazione, ecc.	50,000 —
Cap. n. 48. Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di Iª categoria	10,000 —
Cap. n. 142. Opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili, ecc.	30,000 —
Cap. n. 152. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di Iª e 2ª categoria	40,000 —
Cap. n. 156. Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria - Concorsi e sussidi, ecc.	30,000 —
Cap. n. 2[illegible]9. Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua, ecc.	400,000 —
	56 ,000 —

b) in conto residui.

Capitolo	Importo
Cap. n. 323 Sussidi da concedersi alle amministrazioni provinciali, comunali e consortili, ecc.	750,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Il ministro dei lavori pubblici: BONOMI.

Il numero 713 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n 62 « Impianto di comunicazioni telefoniche, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero per le poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1918-919 è aumentato della som-

ma di lire cinquantamila (L. 50,000) e di pari somma è diminuito lo stanziamento del capitolo n. 61 « Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria, ecc. » del medesimo stato di previsione.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — STRINGHER — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 714 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1918-919 sono apportate le seguenti maggiori assegnazioni:

Cap. n. 64. Impianto di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche, ecc., L. 50,000.

Cap. n. 80. Mantenimento, restauro, adattamento ed ampliamento di locali, ecc., L. 60,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 716 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1918-1919 sono apportate le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

TABELLA di maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1918-919.

Cap. n. 7. Ministero - Spese di illuminazione e riscaldamento di locali - Acquisto e manutenzione di mobili - Altre spese d'ufficio, ecc.	35,000 —
Cap. n. 20. Spese per gli stampati occorrenti all'Amministrazione centrale e da inviare agli uffici provinciali - Stampa del Bollettino ufficiale, ecc.	80,000 —
Cap. n. 21. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Spese di legatura, ecc.	15,000 —
Cap. n. 270 *bis*. Contributo dello Stato nella spesa occorrente alla stampa delle pubblicazioni della R. Accademia dei Lincei	15,000 —
Cap. n. 279 IV. (Di nuova istituzione). Contributo dello Stato nelle spese per le onoranze da rendersi alla memoria di Leonardo da Vinci, nella ricorrenza del 4° centenario della sua morte	15,000 —
	160,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re
Il ministro del tesoro: STRINGHER.
Il ministro dell'istruzione: BERENINI.

Il numero 717 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Riconosciuta la necessità di dotare le scuole elementari dei Comuni già occupati dal nemico, nel periodo di guerra, dell'arredamento scolastico, là dove esso fu asportato o distrutto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione di L. 500,000 da iscriversi, con decreto del ministro del tesoro, nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio 1918-919 per l'acquisto da parte dello Stato o dei Comuni degli arredi necessari nelle scuole elementari dei Comuni appartenenti alle provincie di Belluno, Treviso, Udine Venezia e Vicenza, già occupati dal nemico.

Art. 2.

I Comuni anzidetti sono obbligati a restituire due terzi dell'ammontare di spesa che sarà sostenuta per l'acquisto degli arredi necessari, rimanendo l'altro terzo a carico del bilancio del Ministero della istruzione pubblica.

Art. 3.

I Comuni anzidetti devono provvedere al rimborso a favore dell'erario della quota, rispettivamente a loro carico, della spesa indicata all'art. 1° entro l'anno successivo a quello nel quale verrà notificata la quota, con la garanzia di delegazione della sovrimposta o su altro cespite dato in riscossione all'esattore delle imposte con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Il tesoro ha facoltà di concedere ai Comuni che, per le difficili condizioni finanziarie, non possono adempiere al pagamento nel termine sopraindicato, la rateizzazione senza interessi non oltre il periodo di cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello della notificazione della quota, fermo restando l'obbligo della garanzia per ciascuna annualità, mediante delegazione sui cespiti indicati al 1° comma.

Art. 4.

Con decreto del ministro dell'istruzione saranno dettate le norme per provvedere agli acquisti sopraindicati e per l'assegnazione delle somme ai singoli Comuni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 21 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — BERENINI — STRINGHER.

Visto, Il guardasigilli: FACTA

Il numero 719 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 25 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico dei posti di professore ordinario e di professore straordinario di materie obbligatorie assegnati alle varie Facoltà e scuole delle RR. Università e dei posti di professore ordinario e di professore straordinario assegnati alle Regie scuole di applicazione per gli ingegneri, alle RR. scuole superiori di medicina veterinaria, al R. Istituto tecnico superiore di Milano, alla R. scuola superiore politecnica di Napoli e alla R. Accademia scientifico-letteraria di Milano, è stabilito in conformità della tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica.

Rimangono immutati gli attuali ruoli organici dei posti di professore ordinario e di professore straordinario assegnati al R. Istituto di studi superiori di Firenze, al R. Politecnico di Torino, alla R. scuola superiore navale di Genova, agli Istituti clinici di perfezionamento di Milano e dei posti di direttore assegnati agli osservatorî astronomici di Milano, Napoli e Roma, e all'osservatorio vesuviano di Napoli, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 25 sopracitato.

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro saranno portate nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio 1919-920 le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BERENINI — STRINGHER.

Visto, Il guardasigilli: FACTA

RUOLO ORGANICO dei posti di professore ordinario e di professore straordinario di materie obbligatorie, assegnati alle varie Facoltà o scuole delle RR. Università e dei posti di professore ordinario e di professore straordinario assegnati alle RR. scuole di applicazione per gli ingegneri, alle RR. scuole superiori di medicina veterinaria, al R. Istituto tecnico di Milano, alla R. scuola superiore politecnica di Napoli e alla R. Accademia scientifico-letteraria di Milano.

Professore ordinario, posti n. 821, (a) (b).

Professore straordinario, posti n. 176, (c).

Note. — a) Nel ruolo sono compresi anche gli otto professori ordinari e i quattro straordinari della Università di Macerata, stabiliti dall'allegato *A* alla legge 22 dicembre 1901, n. 541.

b) In questo numero sono compresi i due posti istituiti nella scuola d'applicazione per gli ingegneri di Padova in base alla legge [illegible] maggio 1907, n. 257 (articolo 12) e al regolamento approvato con R. decreto 21 giugno 1908, n. 680.

Vi sono anche compresi i due posti di professore ordinario di cui all'allegato *F* della legge 9 aprile 1911, n. 335, che approva la convenzione 28 ottobre 1910 per l'incremento della Università di Bologna.

c) Per ognuna delle RR. scuole d'applicazione per gli ingegneri e delle R. scuole di medicina veterinaria, come per il R. Istituto tecnico superiore di Milano e per la R. scuola superiore politecnica di Napoli rimane invariato il numero complessivo di posti (ordinario e straordinario) giusta i preesistenti ruoli speciali.

Sul numero complessivo di 997 posti di ordinario e straordinario,

compresi nella presente tabella, sono pertanto a disposizione esclusiva delle RR. scuole di applicazione per gli ingegneri di Bologna, Pisa e Roma rispettivamente posti n. 12, n. 10, n. 12; delle Regie scuole superiori di medicina veterinaria di Milano, Napoli e Torino rispettivamente posti n. 6, n. 7, n. 6; del R. istituto tecnico superiore di Milano (comprese le scuole di elettrotecnica e di elettrochimica) posti n. 25; della R. scuola superiore politecnica di Napoli posti n. 21.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro della istruzione pubblica: BERENINI.

Il numero 721 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento del cap. 107-*bis*-A «Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Osservatorio commerciale per l'ampliamento dell'ufficio d'informazioni commerciali, ecc.», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma di lire trentamila (L. 30 000).
Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 aprile 1919

TOMASO DI SAVOIA
ORLANDO — STRINGHER — CIUFFELLI.
Visto, *Il guardasigilli*: FACTA

Il numero 730 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti l'art. 2 dell'allegato *D* e l'art. 2 dell'allegato *F* al Nostro decreto 15 settembre 1915, n. 1373, nonchè i Nostri decreti 3 febbraio 1918, n. 181, e 30 giugno 1918, n. 881, circa il diritto alla restituzione e all'abbuono di dazi di confine, di tasse e soprattasse di fabbricazione per le merci in esportazione dallo Stato;
Visti la legge 17 luglio 1910, n. 517, portante modificazioni all'imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno e il testo unico della tariffa dei dazi doganali approvato con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per il tesoro, per l'industria, il commercio e il lavoro, e per gli approvvigionamenti e consumi;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

È abrogata la disposizione dell'art. 1 del decreto 3 febbraio 1918, n. 181, che revocò il diritto alla restituzione dei dazi di confine, dell'imposta sul sale, nonchè alla restituzione o all'abbuono di tasse e soprattasse di fabbricazione per le merci da esportare in deroga ai divieti.

Art. 2

Gli abbuoni per lo spirito in natura e gli abbuoni e le restituzioni per i prodotti fabbricati con spirito o zucchero che vengono esportati all'estero, saranno consentiti in ragione dell'effettivo ammontare delle tasse e soprattasse di fabbricazione che colpiscono lo spirito e lo zucchero, restando abrogata ogni disposizione contraria a quella portata dal presente articolo.

Art. 3.

Il n. 18 della tariffa dei dazi doganali (testo unico approvato con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577) è modificato come risulta dalla seguente tabella:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di entrata Lire in oro
18	*Zucchero*:		
	Sugli zuccheri tanto di prima che di seconda classe, si riscuote, oltre il dazio, la soprattassa di fabbricazione in misura uguale all'ammontare della tassa e soprattassa di fabbricazione interna.		
a)	di prima classe	Quintale	22 85
	Appartengono alla prima classe gli zuccheri con rendimento in raffinato superiore a 94 per 0/0. Il rendimento si ottiene deducendo dalla percentuale in saccarosio la percentuale di ceneri solubili moltiplicata per 5. Appartengono pure alla prima classe gli zuccheri mescolati a sostanze atte ad abbassarne il rendimento.		
b)	di seconda classe	Id.	14 80

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.
COLOSIMO — MEDA — STRINGHER — CIUFFELLI — CRESPI.
Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 727 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1928;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1918-919, è istituito il capitolo numero 62-VIII-c « Spese segrete per gli avvenimenti in Palestina », con lo stanziamento di lire trecentomila (L. 300,000).
Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1919

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — SONNINO

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 750 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Ritenuta la necessità di aumentare il personale delle Delegazioni del tesoro e di gestione e controllo, allo intento di migliorare il funzionamento dei servizi ad esse affidati e di assicurare in ispecial modo il pagamento delle pensioni privilegiate di guerra;
Sentito il Consiglio dei ministri:
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 1919 il ruolo organico del personale delle Delegazioni del tesoro e di gestione e controllo è stabilito in conformità della tabella annessa al presente decreto.
Nel ruolo stesso restano consolidati i posti aggiunti in soprannumero con decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1384.

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro saranno stabilite le norme pel conferimento dei posti attualmente vacanti e di quelli che si renderanno vacanti nel ruolo del personale delle Delegazioni del tesoro e di gestione e controllo per effetto delle promozioni di grado e di classe dipendenti dalla attuazione della tabella annessa al presente decreto.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti per i posti d'ordine e di servizio riservati ai sottufficiali e agli invalidi di guerra, i prescelti per i posti di 1ª categoria saranno nominati segretari di 4ª classe, con riserva di anzianità nei riguardi dei volontari attualmente in servizio, i prescelti per i posti d'ordine ufficiali di 6ª classe, e i prescelti per i posti di servizio uscieri di 3ª classe.
Tutte le nomine saranno fatte a titolo d'esperimento e diverranno definitive dopo un anno di prova ed in seguito a giudizio dell'Amministrazione sul servizio prestato.

Art. 4.

Nella prima attuazione della tabella annessa al presente decreto non potranno in verun caso conferirsi promozioni di grado o di classe che importino aumenti complessivi di stipendio superiori a lire mille, non tenendo conto degli aumenti dipendenti dal decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

Art. 5.

Delegati del tesoro, scelti secondo norme da determinarsi con decreto del ministro del tesoro, potranno venir distaccati presso la Direzione generale del tesoro, per concorrere alle funzioni di vigilanza sui servizi di tesoreria, di Delegazione del tesoro e di gestione e controllo.

Art. 6

Per provvedere alle eventuali maggiori esigenze delle Delegazioni del tesoro nei periodi di scadenza dei pagamenti del debito pubblico il ministro del tesoro è autorizzato ad assumere diurnisti in numero limitato allo stretto bisogno e per un periodo di tempo non superiore ai 60 giorni.

Art. 7.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione nel bilancio del Ministero medesimo delle assegnazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

GRADO	Classe	Numero dei posti per classe	Numero dei posti per grado	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Ammontare della spesa	Totale
Tesoriere centrale	—	1	1	9,300	9,300	9,300	
Agente contabile dei titoli di debito pubblico	—	1	1	9,300	9,300	9,300	
Controllore capo della tesoreria centrale	—	1	1	8,200	8,200	8,200	
Delegati del tesoro e controllori capi	1ª	52	100	7,100	369,200	657,200	
Id. id.	2ª	48		6,000	288,000		
Primi segretari di delegazione e controllori	1ª	65	130	5,450	354,250	672,750	
Id. id.	2ª	65		4,900	318,500		
Segretari di delegazione	1ª	70		4,325	302,750		
Controllori	3ª						
Segretari di delegazione	2ª	70	260	3,750	262,500	917,500	
Controllori	4ª						
Segretari di delegazione	3ª	70		3,175	222,250		
Controllori	5ª						
Segretari di delegazione	4ª	50		2,600	130,000		
Controllori	6ª						
Volontari di delegazione	—	30	30	—	—	—	2,874,250
Ufficiali di delegazione	1ª	18		4,900	88,200		
Id. id.	2ª	50		4,325	216,250		
Id. id.	3ª	75	324	3,750	281,250	1,081,775	
Id. id.	4ª	85		3,175	269,875		
Id. id.	5ª	60		2,600	156,000		
Id. id.	6ª	36		1,950	70,200		1,081,775
Uscieri	1ª	15		2,080	31,200		
Id.	2ª	15	40	1,820	27,300	74,100	
Id.	3ª	10		1,560	15,600		74,100
			887				3,430,125

N. B. — Tre delegati del tesoro sono incaricati delle funzioni di cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato, di magazziniere dell'Officina delle carte valori e di tesoriere della R. Zecca.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Il numero 729 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 luglio 1907, n. 502, con la quale è stata concessa al comune di Roma l'anticipazione di L. 25.000.000 sulle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale per l'esecuzione delle opere di piano regolatore comprese nella tabella *A*, allegata alla legge stessa o di altre opere, delle quali il Governo abbia autorizzata la sostituzione a quelle indicate nella tabella, con la procedura fissata dall'art. 3;

Visto l'art. 3 u. c. della legge 15 luglio 1911, n. 755, col quale è stato disposto che le annualità del concorso dello Stato rimangano definitivamente a beneficio del Comune e che le varianti alla tabella allegata alla legge 11 luglio 1907, n. 502, possano essere introdotte con decreto Reale, sulla proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro in seguito a deliberazione del Consiglio comunale approvata dalla Giunta provinciale amministrativa;

Vista la deliberazione 7 febbraio 1919 del Consiglio comunale di Roma, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 4 aprile 1919 con la quale si propone di includere, nella tabella *A* allegata alla legge 11 luglio 1907, n. 502, gli stanziamenti appresso indicati per l'esecuzione delle opere seguenti di piano regolatore:

1. Sistemazione della via Ostiense dalla via della Garbatella alla Basilica di San Paolo, L. 500.000.

2. Apertura e sistemazione delle strade di accesso ai Mercati generali sulla via Ostiense L. 300.000.

3. Retrocessione d'area al Comune, da parte dei concessionari dei lavori di sistemazione di piazza Colonna e nell'interesse della viabilità al Tritone, lire 300.000.

4. Acquisto di stabili di proprietà della Banca italiana di sconto in piazza San Silvestro per l'apertura di una piazza a nord di via del Tritone, L. 650.000;

Ritenuto che, alla spesa complessiva occorrente di L. 1.750.000, il Comune propone di provvedere deducendo la somma corrispondente da quella assegnata al n. 5 della tabella succitata per la sistemazione dei Lungotevere in Augusta, Marzio, degli Altoviti, dei Fiorentini e Farnesina

Che l'assegnazione testè indicata, originariamente di L. 4.500.000, ascende attualmente a L. 3.360.000 per effetto del decreto Reale 16 febbraio 1913, n. 3822 che la ridusse a L. 3.500.000 e del decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916 col quale fu autorizzato l'ulteriore prelevamento, da questa somma, di L. 140.000 in favore di altre opere;

Che la proposta fatta dal Consiglio comunale di Roma, nella deliberazione sovracitata, merita di essere accolta perchè, mentre la sistemazione dei Lungotevere non ha carattere di urgenza assoluta, non potrebbe essere eseguita coi soli fondi disponibili e senza demolizioni di edifici, inopportune in questo momento;

le opere delle quali si propone l'esecuzione hanno tutti i caratteri di piano regolatore, sono urgenti ed improrogabili, di facile attuazione e contribuiranno efficacemente a combattere la disoccupazione operaia;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Roma è autorizzato ad eseguire coi fondi del concorso dello Stato per opere di piano regolato e di cui alle leggi 11 luglio 1907, n 502, e 15 luglio 1911, n 755, i seguenti lavori e pagamenti che s'intenderanno far parte della tabella A, allegata alla legge 11 luglio 1907, n. 502:

a) Sistemazione della via Ostiense, dalla via della Garbatella alla Basilica di San Paolo, L 500.000.

b) Apertura e sistemazione delle strade di accesso ai Mercati generali sulla via Ostiense, L. 300.000.

c) Retrocessione al Comune, da parte dei concessionari della sistemazione di piazza Colonna e nell'interesse della viabilità del Tritone, di una area, L. 300.000.

d) Acquisto di stabili di proprietà della Banca italiana di sconto a piazza San Silvestro per apertura di una piazza a nord di via del Tritone, L. 650.000.

Art. 2.

Per provvedere alla spesa necessaria di L 1.750.000 il fondo di L. 3.360.000, tuttora disponibile per l'esecuzione dei lavori di sistemazione dei Lungotevere, preveduti al n. 5 dell'elenco unito alla legge 11 luglio 1907, n. 502, allegato A, è ridotto a L. 1.610.000, rimanendo destinate L. 1.750.000 a fronteggiare le spese indicate all'art. 1, secondo la specificazione ivi fattane.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1919

TOMASO DI SAVOIA.

BONOMI — STRINGHER

Visto, Il guardasigilli: FACTA

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 luglio 1914, n. 761;

Visto l'art. 54 del regolamento approvato con Nostro decreto 6 gennaio 1918, n. 140;

Visto il testo unico approvato con R. decreto 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1919, n. 512;

Visti i decreti in data 7 dicembre 1918 e 25 gennaio 1919 dei ministri segretari di Stato per la grazia, giustizia e culti e per i lavori pubblici;

Vista la deliberazione in data 21 novembre 1918 del Consiglio provinciale di Catania;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno e per la grazia, giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale, di cui all'art. 3 della legge 19 luglio 1914, n. 761, risulta formato per l'anno 1919 dai signori:

Cav. avv. Cefali Francesco, consigliere della Corte di appello di Catania presidente effettivo.

Cav. avv. De Maria Francesco, consigliere della Corte di appello di Catania, presidente supplente.

Cav. ing. Politini Domenico, ingegnere di 1ª classe dell'Ufficio del genio civile di Catania, arbitro ordinario.

Cav. ing. Alagna Ettore, ingegnere di 1ª classe dell'Ufficio del genio civile di Palermo, arbitro supplente.

Cav. ing. Finocchiaro Pasquale, arbitro ordinario di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catania.

Comm. ing. Landolina Barone Luigi, arbitro supplente di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catania.

Art 2.

Il predetto Collegio ricomincerà a funzionare dalla data del presente decreto.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1919

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO — BONOMI — FACTA.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico approvato con Nostro decreto 19 agosto 1914, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1919, n. 512;

Visti i decreti in data 7 dicembre 1918 e 25 gennaio 1919 dei ministri segretari di Stato per la grazia, giustizia e culti e per i lavori pubblici;

Vista la deliberazione in data 11 marzo 1919 del Consiglio provinciale di Messina;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno e per la grazia, giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale sedente a Messina, a termini degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in seguito al terremoto 28 dicembre 1908, risulta composto per l'anno 1919 dei signori:

Cav. avv. Benedetto Ragazzi, presidente del tribunale civile e penale di Messina, presidente.

Cav. avv. Gaetano Pandolfo, consigliere di Corte di appello, presidente supplente.

Comm. Francesco D'Urso, ingegnere capo del genio civile, arbitro ordinario.

Cav. Giulio Rossi, ingegnere di 2ª classe nel genio civile, arbitro supplente.

Ing. Rosario Cutrufelli, arbitro ordinario di nomina del Consiglio provinciale di Messina.

Ing. Enrico Fleres, arbitro supplente di nomina del Consiglio provinciale di Messina.

Art 2

Il predetto Collegio ricomincerà a funzionare dalla data del presente decreto.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

Colosimo — Bonomi — Facta.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico approvato con Nostro decreto 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512

Visti i decreti in data 18 dicembre 1918 e 25 gennaio 1919 dei ministri segretari di Stato per la grazia, giustizia e culti e per i lavori pubblici;

Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Reggio Calabria in data 4 dicembre 1918 e la deliberazione del Consiglio provinciale di Catanzaro in data 29 gennaio 1919;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno e per la grazia, giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale sedente in Reggio Calabria, a termini degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, risulta composto per l'anno 1919 dei signori:

Cav. avv. Michele Bosso, consigliere di Corte di appello di Catanzaro, presidente effettivo.

Cav. avv. Gustavo Bordignon, procuratore del Re presso il tribunale di Reggio Calabria, presidente supplente.

Cav. Giuseppe Fiorentini, ingegnere capo del genio civile, arbitro ordinario.

Signor Costante Conti, ingegnere di 2ª classe nel genio civile, arbitro supplente.

Ing. cav. Antonio Pucci, arbitro ordinario di nomina del Consiglio provinciale di Reggio Calabria.

Ing. Giuseppe Laganà, arbitro supplente di nomina del Consiglio provinciale di Reggio Calabria.

Ing. cav. Giuseppe Parisi, arbitro ordinario di nomina del Consiglio provinciale di Catanzaro.

Ing. Umberto D'Agostino, arbitro supplente di nomina del Consiglio provinciale di Catanzaro.

Art. 2.

Il predetto Collegio ricomincierà a funzionare dalla data del presente decreto.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

Colosimo — Bonomi — Facta.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 167 del testo unico approvato con Nostro decreto 19 agosto 1917 n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913 n. 512;

Visti i decreti emessi in data 7 dicembre 1918 25 dicembre detto e 25 gennaio 1919 dai ministri segretari di Stato per la grazia, giustizia e culti, per l'interno e per i lavori pubblici;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il ministro segretario di Stato per l'interno e con il ministro segretario di Stato per la grazia, giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale di appello sedente in Roma, e di cui all'art. 167 del predetto testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, risulta composto, per l'anno 1919, dai signori:

Gr. uff. Saverio Palladino, presidente di sezione di Corte di cassazione, presidente.

Comm. Giovanni Santoro, consigliere di Corte di cassazione, presidente supplente.

Cav. avv. Gaetano Giovanni Clodomiro Verdi, consigliere di Corte di appello, arbitro ordinario.

Cav. avv. Fausto Zoffili, consigliere di Corte di appello, arbitro supplente.

Comm. ing. Alberto Torri presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, arbitro ordinario.

Comm. ing Giovanni Bruno, ispettore superiore del genio civile, arbitro ordinario.

Comm. ing. Arturo Grossi e comm. ing. Giuseppe Gatti, ispettore superiore del genio civile, arbitri supplenti.

Comm. dott. Salvatore Gatti, referendario al Consiglio di Stato, arbitro ordinario.

Comm. dott. Domenico Barone, referendario al Consiglio di Stato, arbitro supplente.

Art. 2.

Il predetto Collegio ricomincerà a funzionare dalla data del presente decreto.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma addì 23 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

Colosimo — Bonomi — Facta.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 492 e 493 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Ritenuto la necessità di sostituire l'ingegnere del genio civile Giovanni De Agostini, membro ordinario del Collegio speciale di prima istanza per le controversie relative a diritti su immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, sedente in Reggio Calabria;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Guggino cav. Francesco ingegnere di 1ª classe del genio civile, membro supplente del Collegio speciale di prima istanza per le controversie relative a diritti su immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, sedente in Reggio Calabria, è nominato con effetto dalla data del presente decreto membro ordinario del Collegio medesimo in sostituzione dell'ingegnere del genio civile De Agostini cav. Giovanni e sarà, a sua volta, sostituito, nella precedente sua qualità di supplente, dall'ingegnere del genio civile Raccuglia Giovanni.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1919

TOMASO DI SAVOIA.

BONOMI.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Ritenuto che il Commissario del Governo con sua istanza in data di ieri ha chiesto che la Commissione delle prede voglia procedere al giudizio per la legittimazione della confisca del piroscafo di bandiera austro-ungarica *Due Fratelli;*

Ritenuto che con la istanza suddetta lo stesso commissario ha depositato in segreteria gli atti relativi;

Visto l'art. 6 del regolamento interno della Commissione delle prede 26 giugno 1915 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 luglio del detto anno;

DECRETA:

È dato atto dell'avvenuto deposito nella segreteria della Commissione dell'istanza del commissario del Governo insieme agli atti per procedere al giudizio per la legittimazione della confisca del piroscafo di bandiera austro-ungarica *Due Fratelli.*

Il segretario della Commissione delle prede è incaricato per la pubblicazione e comunicazione del presente decreto a norma di legge.

Roma, 14 maggio 1919.

Il presidente: *Martino.*

Il segretario: *Marcelli.*

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Ritenuto che il commissario del Governo con sua istanza in data di ieri ha chiesto che la Commissione delle prede voglia procedere al giudizio per la legittimazione della confisca dei piroscafi di bandiera austro-ungarica denominati *Grado, Salvore, San Marco, San Giorgio* e *Timavo;*

Ritenuto che con la istanza suddetta lo stesso commissario ha depositato nella segreteria della Commissione gli atti relativi;

Visto l'art. 6 del regolamento interno della Commissione delle prede 26 giugno 1915 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 luglio del detto anno;

Decreta:

È dato atto dell'avvenuto deposito nella segreteria della Commissione delle prede dell'istanza del commissario del Governo insieme agli atti per procedere al giudizio per la confisca dei piroscafi di bandiera austro-ungarica denominati *Grado, Salvore, San Marco, San Giorgio* e *Timavo.*

Il segretario della Commissione delle prede è incaricato per la pubblicazione e comunicazione del presente decreto a norma di legge.

Roma, 14 maggio 1919.

Il presidente: *Martino.*

Il segretario: *Marcelli.*

Regolamento interno della Commissione delle prede in data 26 giugno 1915.

Art. 7.

Gli atti resteranno depositati nella segreteria per la durata di 10 giorni, che decorreranno dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del decreto di cui all'articolo precedente.

Tale termine potrà essere prorogato o abbreviato dal presidente di ufficio, o su richiesta del Commissario del Governo, o di una delle parti interessate.

Art. 8.

Nel termine indicato dall'art. 7, le parti che intendano far valere le proprie ragioni contro la legittimità delle prede, devono personalmente o a mezzo di un difensore inscritto nell'albo degli avvocati esercenti presso una Corte d'appello del Regno, munito di speciale mandato, giustificare la loro qualità ed eleggere domicilio in Roma, con dichiarazione, nella segreteria della Commissione.

La comparizione delle parti è ammessa anche dopo trascorso il termine suindicato, non oltre però il quinto giorno successivo alla pubblicazione della dichiarazione di chiusura d'istruttoria di cui al seguente art. 11. In questo caso però le parti dovranno accettare il procedimento nello stato in cui si trova.

Art. 9.

Le parti costituite hanno facoltà di esaminare gli atti depositati nella segreteria, di presentare documenti e di proporre le loro richieste e difese per mezzo di memorie dirette al presidente.

Le memorie devono essere scritte in lingua italiana.

I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione italiana legalizzata.

Art. 10.

Decorso il termine stabilito dall'art. 7, il presidente nomina il relatore e convoca poi la Commissione in Camera di Consiglio, con l'intervento del commissario del Governo, per esaminare l'opportunità o meno di ulteriori atti istruttori.

La Commissione, fuori la presenza del commissario del Governo, delibera in proposito.

Nell'affermativa il presidente disporrà l'esecuzione degli atti istruttori con ordinanza, delegando all'uopo il relatore, o, in caso di suo impedimento, un altro dei membri, con facoltà al commissario del Governo e alle parti costituite di assistervi.

Il delegato all'istruttoria è assistito dal segretario della Commissione.

Delle operazioni istruttorie è redatto processo verbale.

La Commissione può anche ordinare la produzione di nuovi atti e documenti.

Art. 11.

Il presidente, udito il relatore e il commissario del Governo, dichiara chiusa l'istruttoria con ordinanza che viene notificata alle parti nel domicilio eletto in Roma, e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI DIVISIONE IV

Avviso di concorso. — A tutto il giorno 10 giugno 1919 è aperto il concorso fra ricevitori del lotto personalmente esercenti pel conferimento dei sotto indicati banchi a titolo di promozione.

Numero	Numero e sede di ciascun banco — Comune e Provincia	Compartimento	Collettorie che ne dipendono — Sede	Riscossione media in base all'ultimo triennio	Prodotti realizzati dal banco durante gli ultimi tre esercizi finanziari — Riscossioni — Esercizi 1915-16	1916-17	1917-18	Media	Aggi — Esercizi 1915-16	1916-17	1917-18	Media	Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco	Minimo dell'aggio medio effettivo con cui gli aspiranti possono utilmente concorrere — Se nominati prima della attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623	Se nominati dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623
	Primo esperimento.														
146	Napoli	Napoli	—	—	162915	200158	207974	190359	8303	9605	9878	9262	5495	6110	7262
49	Napoli	Napoli	—	—	125952	150812	158 44	145236	7008	7878	8163	7683	4190	4846	5683
34	Torino	Torino	Con l'obbligo al nuovo titolare di riattivare la Collettoria di Balangero	—	91027	82115	89781	87641	5740	5384	5691	5605	2530	3184	3505
147	San Giorgo a Cremano (Napoli)	Napoli	—	—	78456	82850	83539	81615	5238	5414	5440	5364	47 0	2991	3364
591	Potenza	Napoli	—	—	48961	51327	45548	48612	4048	4153	3877	4026	2805	1921	2026
208	Santa Margherita Ligure (Genova)	Torino	—	—	39721	38412	398 4	393.9	3582	35.4	3591	3559	22 0	1547	1559
83	Pisa	Firenze	—	—	32299	38688	39242	36743	3138	3521	3553	3404	2120	Qualunque	
287	Santa Maria a Vico (Caserta)	Napoli	—	—	31399	38850	356.1	35300	3.84	3531	3339	3318	2040	Id.	
340	Carinola (Caserta)	Napoli	Mondragone	8817	29899	35280	30656	31945	2990	3316	3039	3115	1815	Id.	
140	Spadafora (Messina)	Palermo	Bauso	3706	30803	23803	25.01	26604	3048	2442	2568	2686	1535	Id.	
			Condrò	2266											
			Gesso	1550											
			Monforte	3031											
			Pace del Mela	1 27											
			San Filippo	2662											
			San Pier Niceto	2 1.											
			Santa Lucia del Mela	2934											
			Torregrotta	2.77											
			Con obbligo al nuovo titolare di riattivare anche la Collettoria di Saponara												

Secondo esperimento.

Con riduzione del requisito d'aggio del 50 0₁0 e del periodo di gestione personale nell'ultimo banco a soli due anni.

(Art. 2 decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1083).

Numero	Comune e Provincia	Compartimento	Sede	Riscossione media	1915-16	1916-17	1917-18	Media	1915-16	1916-17	1917-18	Media	Cauzione	Se nominati prima	Se nominati dopo
2	Bari	Bari	—	—	128863	134045	154681	139 93	7110	7291	8012	7471	4015	2338	2735
18	Cremona	Milano	—	—	97935	102237	87807	95993	6017	6176	5612	59 5	5540	1724	1907

Un quarto della parte eccedente le L. 1500 dell'aggio lordo annualmente liquidato, sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623); sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (art. 25 del regolamento 30 **maggio 1907, n. 394).**

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande, stese in carta da bollo da lira una e corredate di **tutti quei documenti che gli aspiranti** credessero utile di produrre nel **proprio interesse, dovranno essere** inviate qualche giorno prima **della scadenza del concorso**, di guisa che possano giungere alla direzione **compartimentale del lotto, da cui** gli aspiranti dipendono, **non più tardi del suindicato giorno** 10 giugno 1919 durante l'orario **d'ufficio.**

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente **formula**

« Il sottoscritto, ricevitore del lotto al Banco n. . . . . in . . . ., chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 1° maggio 1919 per il conseguimento di uno dei Banchi qui sotto descritti in ordine di preferenza nei riguardi della sede più ambita ».

a) Banco n. . . . . . in . . . . .

b) Banco n. . . . . . in . . .

c) Banco n. . . . . . in . . .

(Data e firma del richiedente)

Dal Segretariato generale.

Roma, 1° maggio 1919.

Il direttore capo della divisione III: F. QUARTA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Elenco n. 43).

1ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari della rendita stessa:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 0[0	628404	70 —	Di Costanzo *Carmelina* di Giuseppe, *nubile*, dom. a Vietri sul Mare (Salerno)	Di Costanzo *Carmela* di Giuseppe, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Vietri sul Mare (Salerno)
»	607316	175	Di Costanzo Carmela di Giuseppe, *nubile*, dom. a Vietri sul Mare (Salerno)	

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 maggio 1919

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione). (El. n. 33).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 275 — Data della ricevuta: 24 marzo 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione della ricevuta: Miliani Ettore fu Enrico (pos. n. 6638 5) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 35 — Capitale cons. 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 407 — Data della ricevuta: 13 marzo 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione della ricevuta: Caprioli Francesco fu Giuseppe (pos. n. 632171) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 500 — Capitale cons. 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 215 — Data della ricevuta: 16 marzo 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Sanguigno Andrea di Cuomo (pos. n. 628127) — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 297,50 — Capitale cons. 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1918.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 maggio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Comunicato.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 224, determinato il giorno 15 maggio 1919 da valere dal giorno 15 maggio 1919 fino a nuovo avviso: L. 142,38.

Roma, 15 maggio 1919.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 20 maggio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	85.59	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	92.53	—

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 21 maggio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	85.10	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	92.13	—

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 12 gennaio 1918.

Genitori

Aucello Raffaela di Giovanditto Pasquale, soldato, L. 630 — Colosio Giulio di Giacomo, caporale, L. 840 — Impellizzeri Maria di Barbirotti Salvatore, soldato, L. 630 — Di Franco Domenico di Mantegna Rosario, id. L. 630 — Rapicavoli Concetta di Zuccarello Giacomo, caporal maggiore, L. 840 — Sacchelli Severino

di G. Battista, soldato, L. 630 — Cardili Anna di Spinella Salvatore, id., L. 630 — Piciurro Nicolò di Gregorio, id., L. 630 — Schiavina Alfonso di Giuseppe, id., L. 630 — Traverso Giovanni di Luigi, id. L. 630 — Buoso Giovanni di Vittorio, id., L. 630 — Rossetti Eustachio di Ruggero, caporal maggiore, L. 840 — D'Amico Emanuele di Gioacchino, soldato, L. 630 — Siviero Elena di Corradin Rodolfo, id., L. 630 — Santoro Maria di De Marco Arcangelo, id., L. 630.

Malatesta Donato di Cesare, soldato, L. 630 — Cretier Maria di Péaquin Felice, id., L. 630 — Morselli Maria di Paltrinieri Zaccaria, id., L. 630 — Bufalo Vincenzo di Eugenial, id., L 630 — Candolo Pietro di Giovanni, id. L. 630 — Colombo Luigi di Carlo, id., L. 630 — Eurietti Pietro di Giovanni, id., L. 630 — Refrontolotto Giovanni di Daniele, sergente, L. 1120 — Sellitri Nicola di Giuseppe, soldato, L. 630 — Borscia Giovanni di Quinto, id., L. 630 — Semeraro Natale di Andrea, id., L. 630 — Bisotto Giovanni di Bartolomeo, id., L. 630 — Grignani Pietro di Giuseppe, id., L. 630.

Fragola Angelo di Giuseppe, soldato, L. 630 — Shertelli Marianna di Obertelli Pietro, id., L. 630 — Burato Giovanni di Bartolo, id., L. 630 — Brachet Sergent Giovanni di Carlo, id., L. 630 — Magnanimo Alessandro di Giuseppe, id., L. 630 — Giordani Gaetano di Delmo, id., L. 630 — Posata Nicolò di Antonio, id., L. 630 — Colamartino Vito di Domenico, caporal maggiore, L. 840 — Reisano Placido di Antonino, soldato, L. 630 — Perciballi Alessandro di Stefano, id., L. 630 — Ceralli Francesco di Michele, id., L. 630 — Miola Luigi di Antonio, id., L. 630 — Cicconi Pacifico di Angelo, id., L. 630 — Corradini Giov. Batta di Angelo, id., L. 630 — Franzini Rebecca di Costantini Sabino, id., L. 630.

Banando Giovanni di Giovanni Battista, soldato, L. 630 — Ferrari Valeriano di Antonio, id., L. 630 — Faukero Lorenzo di Leonildo, id., L. 630 — Schiavone Angelo di Emanuele, id., L. 630 — Anastasi Giuseppe di Girolamo, id., L. 630 — Pace Antonino di Carlo, id., L. 630 — Lattinada Giuseppa di Garibaldi Ambrogio, id., L. 630 — Del Punta Pompilio di Marino, caporale, L. 840 — Grilli Carlo di Armando, id, L. 840 — Tiberi Geltrude di Dionisi Giacomo, soldato, L. 630 — Pozzano Vincenzo di Girolamo, id., L. 630 — Villa Fiorenzo di Giuseppe, id., L. 630 — Baroncini Donato di Amato, caporale, L. 840 — D'Atanasio Sabatino di Luigi, soldato, L. 620 — Allegri Luigia di Malpeli Giovanni, id., L. 630.

Monfanetti Santi di Vincenzo, soldato, L. 630 — Grisoni Giacomo di Augusto, id, L. 630 — Marcelli Giuseppe di Quinto, id., L 510 — Tamborini Anna di Barboni Ettore, id., L. 630 — Caruso Vito di Giuseppe, id., L. 680 — Paganelli Giovanni di Clemente, id., L. 630 — Borghini Giuseppe di Pietro, id, L. 630 — Cucci Vito di Pasquale, id., L. 680 — D'Ammassa Maria di Greco Francesco, id., L. 630 — Rosi Giuseppe di Vincenzo, id, L. 630 — Clo Giovanni di Luigi, id., L. 630 — Moretto Giordano di Alvise, id., L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'Agenzia Stefani comunica:

LONDRA, 20. (Ufficiale). — Un reggimento di fanteria russa ha occupato ieri Povyentz, a nord del lago Onega.

LONDRA, 21. (Ufficiale). — I bolscevichi, sgombrando la città di Povyentz, che è stata occupata da un reggimento di fanteria russo, hanno trascinato con loro tutti i giovani al di sopra dei 14 anni.

LONDRA, 21. — Gli alleati hanno dato un prezioso appoggio all'esercito del generale Denikin, la Gran Bretagna ha fornito un completo equipaggiamento, armi e cannoni per duecentocinquantamila uomini.

Il primo invio di questo materiale è giunto a destinazione; il resto è in viaggio o sta per essere spedito.

LONDRA, 21. — Un dispaccio ufficiale da Omsk annuncia che le truppe dell'ammiraglio Koltchak continuano ad avanzare e si avvicinano ad Orenbourg.

ZURIGO, 21. — Si ha da Libau:

I bolscevichi hanno sferrato una offensiva e i combattimenti si sono svolti su tutto il fronte da Schlock fino a Bausk.

Ad Ekate inoltre il 16 corrente l'esercito dei volontari ha respinto i bolscevichi al di là di Manytch, catturando 2000 prigionieri e sette cannoni.

Il nemico si ritira in preda al panico.

I volontari, hanno inoltre preso Longtusk, infliggendo una completa disfatta all'ottava armata rossa, che è fuggita sbandandosi, inseguita dalla cavalleria.

L'insurrezione si estende alle spalle dell'esercito rosso; gli insorti cercano di ricongiungersi alla cavalleria dei volontari.

BASILEA, 21. — Si ha da Berlino: I giornali hanno da Copenaghen che i cacciatori lettoni hanno occupato Riga ed hanno fucilato la maggior parte dei commissari bolscevichi.

LONDRA, 21 (Ufficiale). — Avanzando il 18 corrente lungo la Dvina, a sud di Tulgas, gli alleati hanno fatto 21 prigionieri ed hanno preso nove mitragliatrici. Si crede che una cannoniera dei bolscevichi sia stata affondata.

Sul fronte del Vaga i russi che combattono con gli alleati hanno fatto 71 prigionieri, hanno preso tre mitragliatrici ed hanno ucciso 20 nemici.

In Murmania abbiamo respinto pattuglie nemiche. In seguito alle loro recenti disfatte su questo fronte i bolscevichi hanno cambiato comando.

MURMANSK, 21. — Sono giunte truppe di rinforzo britanniche.

La Conferenza per la pace

L'Agenzia Stefani comunica:

PARIGI, 20. — I quattro capi di Governo hanno tenuto stamane una seduta, che è stata consacrata alla continuazione dell'esame della questione ottomana. Non è stata presa alcuna decisione definitiva.

I cinque ministri degli affari esteri hanno nuovamente udito in contraddittorio Hymans e Van Karnobeek, circa la revisione del trattato del 1839. Hymans è stato invitato a sviluppare le sue proposte; il delegato olandese ha chiesto un termine per studiarle. I negoziati sono sulla buona via.

PARIGI, 21. — Il conte Brockdorff Rantzau ha inviato il 20 corrente a Clémenceau la seguente lettera:

« Signor Presidente,

La Delegazione tedesca per la pace ha l'intenzione di far pervenire prossimamente ai Governi alleati ed associati delle comunicazioni circa i punti sottonotati, comunicazioni che a suo parere vanno comprese sotto la definizione di suggerimenti di ordine pratico:

1. Una Nota concernente le questioni territoriali nell'est.
2. Una Nota concernente l'Alsazia Lorena.
3. Una Nota concernente i territori occupati.
4. Una Nota concernente l'estensione dell'esecuzione degli impegni per le riparazioni presi dalla Germania.
5. Una Nota concernente l'ulteriore trattazione pratica delle questioni del diritto operaio.
6. Una Nota concernente il trattamento delle proprietà tedesche nei paesi nemici.

Inoltre si sta elaborando un riassunto delle osservazioni suggerite al Governo tedesco da alcune disposizioni di dettaglio del trattato di pace.

Considerato che le questioni di cui sopra sono in parte di natura complicata e che bisogna discuterle a fondo con gli esperti tanto a Versailles quanto a Berlino, esse non potranno essere tutte risolute nel termine di quindici giorni fissato da Vostra Eccellenza il 7 corrente, nonostante che la Delegazione si sia sforzata di consegnare tali note, per quanto possibile, nel termine suddetto.

Per questi motivi a nome della Delegazione tedesca faccio la proposta di considerare sin da ora il contenuto delle note sopra elencate come facenti oggetto di discussione per iscritto e di accordarci la dilazione richiesta per poterle esporre esaurientemente.

Vogliate gradire . . . .

Brockdorff-Rantzau ».

Clémenceau ha così risposto alla lettera del conte Brockdorff-Rantzau:

« Signor Presidente,

Ho l'onore di accusarvi ricevuta della vostra lettera del 20 corrente.

Voi avete voluto indicarmi che le questioni sulle quali la Delegazione tedesca desidera presentare osservazioni sono così complesse che i memoriali della Delegazione tedesca non possono essere pronti nel termine di quindici giorni che vi è stato accordato il 7 corrente, e chiedete in conseguenza una proroga di tale termine.

In risposta ho l'onore di far sapere a V. E. che i Governi alleati ed associati consentono a prorogare il termine sino a giovedì 29 corrente.

Vogliate gradire ecc. — *Clémenceau* ».

VERSAILLES, 21. — Iersera dopo avere inviato una undecima nota, il conte Brockdorff Rantzau ha riunito il Consiglio dei cinque plenipotenziari, che costituiscono il suo Consiglio privato, ed ha dato lettura della risposta di Clémenceau alla nota relativa alle riparazioni.

PARIGI, 21. — Si crede che la proroga chiesta dai tedeschi del termine stabilito per la consegna del controprogetto di condizioni di pace sarà accordata.

PARIGI, 21. — Il *Temps* scrive: Il Ministero degli esteri smentisce che il ministro degli esteri abbia dichiarato che la Delegazione cinese doveva firmare il trattato di pace senza fare riserve.

Il *Temps* smentisce pure che la Francia, l'Inghilterra e il Giappone abbiano concluso un accordo relativo alle sfere d'influenza in Cina.

PARIGI, 21. — Il *Temps* dice che ancora non è stata presa alcuna decisione nei riguardi della Turchia.

Sembra sicuro che il Sultano sarà mantenuto a Costantinopoli e che sarà preservata l'integrità del paese nettamente turco.

Il giornale smentisce che gli Stati Uniti abbiano rifiutato il mandato per Costantinopoli.

PARIGI, 21. — Il *Temps* scrive che le trattative per la revisione del trattato del 1839 mirano alla ricerca di una leale base d'accordo.

Sembra che l'Olanda, pur ammettendo la tesi degli Alleati, non vorrebbe che tale revisione fosse inclusa tra le clausole territoriali del trattato di pace. I belgi invece, ritengono che le clausole politiche, economiche e territoriali formino un tutto indivisibile e che la frontiera attuale belga costituisca una causa permanente di debolezza per la difesa del territorio.

Può darsi, dice il *Temps*, che la questione sia sottoposta ad una Commissione di tecnici, nella quale sarebbero rappresentate le cinque grandi potenze, il Belgio e l'Olanda.

Tale Commissione dovrebbe ricercare i termini di un accordo, tenendo conto delle necessità della difesa del Belgio, dalla quale dipende la sicurezza stessa dell'Europa e gli interessi dell'Olanda.

PARIGI, 21. — Il *Temps* dice che, essendo sembrato che il tracciamento delle frontiere dell'Austria ledesse i diritti delle popolazioni slovacche, si giudica necessario rivederlo in alcuni punti del confine austro-jugoslavo.

Il Presidente del Brasile a Genova

Ieri, alle ore 19,45, al suo passaggio per Genova, la città ha tributato al presidente Pessoa e famiglia, solenni, cordiali onoranze, continuando così le accoglienze festose e sentite date da Roma, interprete del sentimento nazionale.

Alla stazione Principe si trovavano tutte le autorità locali, parecchi senatori e deputati, la colonia brasiliana al completo, numerose rappresentanze commerciali e marittime e cospicue personalità della politica e dell'arte.

Rendeva servizio d'onore una compagnia dell'89° fanteria con musica e bandiera. Gran folla si assiepava in vari punti del passaggio del treno, che giunse in orario, accolto dal suono dell'inno brasiliano e da clamorosi evviva.

Il Presidente, ossequiato dalle autorità, scese dal treno e nel salone della prima classe ebbero luogo le presentazioni.

Al saluto rivoltogli dal cav. Frisone a nome della colonia brasiliena e dal sindaco a nome di Genova, il Presidente rispose:

« Potrei parlarvi in portoghese e sarebbe allora per me molto facile esprimervi i sentimenti che si agitano dentro di me in questo momento: ma le mie parole potrebbero non essere comprese da qualcuno fra voi, mentre voglio che tutti voi possiate comprendere quello che adesso vi dirò.

Di più parlandovi in italiano, nel vostro idioma così espressivo e così armonioso, mi pare che il cuore si avvicini un po' di più alle mie labbra.

Dopo le accoglienze che ho ricevuto in Roma, dove ha sentito vibrare l'anima italiana in tutto lo splendore della sua affettuosità e dove ho sentito palpitare ardente ed entusiasta il cuore della vostra bella patria dal più umile dei vostri concittadini al vostro Re impavido difensore dell'integrità nazionale (Vivissimi applausi), guardia fedele delle più sacre tradizioni d'Italia, dopo le accoglienze che ho ricevuto a Roma, così calde ed affettuose, ho pensato che non vi fosse più posto nell'anima mia per nuove emozioni.

Ma questo ricevimento promosso dal prefetto e dal sindaco di questa laboriosa popolazione genovese, di cui l'intelligenza, l'attività e l'energia hanno tutte contribuito allo sviluppo agricolo e commerciale della mia patria, e della benemerita e patriottica Camera di commercio italo-brasiliana, mi ha fatto sentire che la mia gratitudine non è ancora arrivata al colmo e che si possono stringere ancor più i legami che mi avvincono all'Italia. L'unione fra i due paesi! Ecco quale deve essere la politica dei nostri Governi! Unione commerciale, unione politica, unione morale.

Gli interessi dell'uno e dell'altro paese sono comuni. Noi vi offriamo un ricchissimo campo di applicazione per la vostra intelligenza e per la vostra attività; un vasto mercato per i vostri prodotti; una fonte inesauribile di prosperità e di ricchezza e sopra tutto il suolo ospitale di un popolo affettuoso che le affinità di razza, di lingua e di religione ne fanno un popolo fratello.

Facciamo dunque dei due paesi due metà di una stessa patria, facciamo dei due popoli due gruppi della stessa famiglia e stretti insieme lavoriamo fraternamente per la grandezza e la prosperità comune; questi sono i sentimenti dai quali sono ispirato come brasiliano; queste sono le idee che porterò al Governo. Queste mie parole siano l'affermazione che l'Italia avrà presso il Governo del Brasile un amico, un vero amico ».

Una calda ovazione salutò la chiusa del discorso. La signora Frisone, a nome delle signore brasiliane, offrì alla signora e alla signorina Pessoa eleganti mazzi di fiori, con nastri dai colori brasiliani.

Il Presidente, tra rinnovati applausi, ed al suono dell'inno brasiliano, passò in rivista la compagnia d'onore; poscia risalì nel vagone reale, trattenendosi al finestrino a conversare con le autorità.

Alle 20,7 il treno ripartì, mentre la musica intuonava la marcia reale, fra grandi acclamazioni ed evviva al Brasile ed all'Italia.

Incontro di ministri ad Oulx

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 21. — Il Consiglio dei ministri si è oggi radunato ad Oulx.

Erano presenti tutti i ministri, tranne l'on. Sonnino rimasto a Parigi, l'on. Colosimo rimasto a Roma, l'on. Fradeletto che si trova in ispezione nelle terre liberate, e l'on. Villa ancora indisposto.

Il presidente, on. Orlando, ha fatto al Consiglio una ampia relazione dell'opera svolta dai delegati italiani a Parigi, la quale si è sempre ispirata e continua a ispirarsi alle dichiarazioni fatte dal Governo al Parlamento nella seduta del 29 aprile ed al solenne voto di fiducia con cui furono approvate.

Durante la discussione seguitane, il presidente há avuto modo di esporre le gravi difficoltà che l'attuazione del programma nazionale incontra in rapporto ai complessi problemi ed ai molteplici interessi che agitano in questo momento la vita internazionale; difficoltà alla cui rimozione sono rivolte le cure dei nostri rappresentanti a Parigi, e deve cooperare il paese con la propria costante disciplina.

Il Consiglio si è riaffermato concorde col presidente ed ha poi provveduto a completare la Delegazione italiana alla Conferenza della pace a norma delle esigenze dei lavori di essa.

Il Consiglio, cominciato alle ore 14, è finito alle ore 20.

Il presidente e l'on. Crespi sono ripartiti per Parigi, e gli altri ministri per Roma.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Elena, accompagnata dalla marchesa Vicentini, ha visitato, ieri, la mostra italo-britannica a via Nazionale.

Trovavansi a ricevere l'Augusta visitatrice Lady Rodd, consorte dell'ambasciatore inglese, e la marchesa di Casanova.

Sua Maestà visitò con interessamento i varî reparti, facendo numerosi acquisti.

All'uscita dei locali della Mostra, la folla, che si era radunata lungo la via, acclamò vivamente la Sovrana.

Arrivo a Fiume della R. nave « Dante Alighieri » — La R. nave *Dante Alighieri* è giunta martedì scorso nel porto di Fiume.

Una grande folla addensatasi sulla banchina la ha accolta con entusiastiche acclamazioni, tra lo sventolio delle bandiere ed al suono degli inni patriottici, che venivano pure cantati dalla folla.

Con la nave è giunto il generale Caneva. Il Consiglio nazionale si è recato a bordo per portargli il saluto della città.

Esperimento postale aereo Trapani-Pantelleria. — Ieri la stazione idrovolanti della R. marina di Trapani, al comando del capitano Fontana, ha iniziato felicemente il primo esperimento postale aereo Trapani-Pantelleria e ritorno, coprendo miglia centocinquanta di volo in due ore e trenta minuti.

La popolazione ha accolto festosamente i bravi aviatori.

Donazione alla biblioteca Classense. — Il comm. Corrado Ricci, direttore generale delle antichità e belle arti, ha donato alla Biblioteca Classense, di Ravenna, parte della ricca e scelta sua biblioteca privata. La preziosa donazione venne accompagnata da una noblissima lettera dell'insigne letterato, alla quale rispose il sindaco ravennate, ringraziando a nome della cittadinanza, grata al cospicuo donatore.

TELEGRAMMI " STEFANI "

PARIGI, 20. — Il presidente Wilson, prevedendo il suo prossimo ritorno agli Stati Uniti, ma non volendo lasciar sospese, fino alla data, non ancora stabilita, del suo ritorno, tutte le gravi questioni interessanti la politica americana, ha inviato al Congresso un messaggio nel quale, dopo aver detto del vivo rammarico di non potere personalmente aprire la sessione straordinaria del Congresso e di esitare a dare un giudizio o a formulare un qualsiasi apprezzamento circa la legislazione interna, mentre è ancora assente dagli Stati Uniti, parla del problema del lavoro, questione importante e vitale, propugnando in modo speciale la soluzione relativa alla coltura delle terre incolte da parte dei reduci dalla grande guerra.

Il presidente Wilson parla quindi della flotta mercantile, della questione fiscale, dell'industria chimica tedesca, con la quale gli Stati Uniti entrano ora in concorrenza, dei dazi preferenziali e del suffragio femminile e conclude con queste parole:

Spero con tutta sincerità di trovarmi presto di ritorno al mio posto a Washington per occuparmi con voi degli argomenti che reclamarono imperiosamente la mia presenza al tavolo della Conferenza della pace e per rimettermi al servizio del Congresso in tutti i particolari dell'amministrazione e nei consigli che possono aver bisogno dell'azione del potere esecutivo.

BASILEA, 20. — Si ha da Reval: Nella solenne seduta della Costituente del 19 maggio è stata proclamata l'autonomia e l'indipendenza dello Stato estone.

Quindi con 93 voti su 94 votanti è stata approvata una dichiarazione la quale dice che il popolo estone si difenderà fino all'ultima goccia di sangue contro le minaccie bolsceviche.

I deputati russi si sono astenuti dal voto.

Si ha da Francoforte: La *Frankfurter Zeitung* dice che il contenuto delle controproposte tedesche ai preliminari di pace si appoggia strettamente sui 14 punti di Wilson.

Si ha da Berlino da fonte autorizzata che la Commissione per la pace riunitasi ieri nel pomeriggio, ha adottato all'unanimità il progetto della nota con la quale la Germania risponde alle condizioni dell'Intesa.

ZURIGO, 20. — Si ha da Budapest:

È stata scoperta un'associazione contro-rivoluzionaria che voleva abbattere il Governo mediante una rivolta armata. Si crede che l'organizzazione fosse in rapporto coi controrivoluzionari di Praga e di Grad.

LONDRA, 21. — *Camera dei Comuni.* — Si respinge con 317 voti contro 72 una mozione dei liberali tendente a respingere il bilancio perchè non conti ne l'imposta sul capitale e riduce quelle sui profitti senza diminuire il fardello che grava sui lavoratori, ai quali i profitti stessi sono dovuti

LONDRA, 21. — Il Governo delle Indie annuncia:

Gli afgani hanno attaccato in forza le nostre truppe a Dakka il 16 corrente e sono stati respinti. Le nostre perdite sono state di 130 uomini.

Il giorno successivo abbiamo contrattaccato il nemico e ci siamo impadroniti delle colline ad ovest di Dakka e di quattro cannoni.

Le forze del nemico, che ha avuto più di cento morti, si elevavano ad otto battaglioni. Le nostre perdite non sono ancora conosciute.

Questo successo ha avuto per effetto di calmare istantaneamente le tribù

COSTANTINOPOLI, 21. — In seguito alla crisi provocata dall'occupazione di Smirne, Ferid Pascià è stato incaricato di ricostituire il Gabinetto.

Ferid ha assunto il portafoglio degli affari esteri ed ha affidato quello dell'interno ad Alì Kemal e quello della guerra al generale Toghout.

ZURIGO, 21. — Si ha da Berlino: È stato proclamato lo stato d'assedio nella Prussia occidentale.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.